

D.R. 782 del 12.3.2020

## **PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA.**

### **Art. 1**

1. Le sedute degli organi collegiali possono essere svolte anche in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura.

### **Art. 2**

1. La riunione può essere convocata in modalità telematica dal Presidente.
2. Nella convocazione devono essere precisati, oltre la modalità telematica di svolgimento della seduta, anche il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione.

### **Art. 3**

1. Gli strumenti telematici a distanza devono assicurare:
  - la riservatezza della seduta;
  - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
  - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
  - la contemporaneità delle decisioni;
  - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente procedura, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

### **Art. 4**

1. All'inizio dell'adunanza, il presidente constata la partecipazione in modalità telematica dei componenti e verifica l'adeguatezza del collegamento audio e video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo.

### **Art. 5**

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente o dei componenti impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

2. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il presidente dichiara nulla la votazione.
3. La delibera è assunta con l'espressione della volontà, da parte di ciascun componente, in modo palese.
4. Nel caso in cui nell'ambito della trattazione di un punto all'ordine del giorno si debba procedere ad una votazione segreta, la stessa dovrà essere rinviata alla successiva seduta in presenza.

#### **Art. 6**

1. Fermo restando quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati:
  - la sede della riunione indicata nella convocazione;
  - i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno;
  - eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

#### **Art. 7**

Per quanto non previsto dalla presente procedura, si applicano i regolamenti di Ateneo vigenti in materia, in quanto compatibili.